



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE TERZA QUATER



Reg.Dec.

N. 12405 Reg.Ric.

ANNO 2008

5138/08

composto dai signori Magistrati:

Consigliere Mario DI GIUSEPPE	- Presidente
Consigliere Antonio AMICUZZI	- Componente, relatore
Consigliere Umberto REALFONZO	- Componente

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso n. 12405 del 2008 proposto da PREVITI Cesare, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Medugno, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Panama n. 58;

### CONTRO

Il CONSIGLIO dell'ORDINE degli AVVOCATI di ROMA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Piero d'Amelio, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via della Vite, n. 7;

### per il riconoscimento

del diritto di accesso ai documenti indicati nell'istanza notificata il 31.10.2008;

per la conseguente declaratoria dell'obbligo dell'Ente intimato di rilascio dei documenti richiesti e per l'emanazione del relativo ordine al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;



Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;

Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla udienza in camera di consiglio dell'11.2.2009, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

**FATTO**

Con ricorso notificato il 12/16.12.2008, depositato il 30.12.2008, l'avv. Cesare Previti ha premesso che, nel corso della discussione finale di un procedimento disciplinare a suo carico, il Consigliere relatore faceva cenno all'esistenza di un provvedimento di sospensione (o cancellazione) dall'Albo dell'interessato (adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in diretta esecuzione di misure interdittive accessorie applicate dal Giudice penale) sconosciuto all'incolpato ed al suo difensore. Ha inoltre dedotto che a quest'ultimo, a seguito di richieste di detto atto formulate in data 28.5.2008 e 17.6.2008, è stata inviata nota del 26.6.2008 del Presidente del Consiglio dell'Ordine con cui è stato comunicato che l'atto richiesto costituiva una semplice presa d'atto di un provvedimento emesso dall'Autorità giudiziaria nell'ambito di una sentenza passata in giudicato, che pertanto non era stato notificato all'incolpato ed ai difensori e che l'atto risultava inserito nel fascicolo relativo al procedimento disciplinare definito, cui l'incolpato ed i difensori avevano accesso. Ha

altresì evidenziato che, in riscontro a nota del 30.6.2008, di rilascio di copia di detto documento, veniva resa disponibile da detto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati solo una copia dell'estratto del verbale dell'adunanza del 25.5.2006, con cui era stato deliberato di dare esecuzione alla sanzione interdittiva accessoria al giudicato penale.

Con l'atto introduttivo del giudizio - premesso che è rimasta inevasa una successiva formale istanza di accesso, notificata il 31.10.2008 al citato Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, recante richiesta di urgente rilascio di copia integrale del verbale dell'adunanza consiliare del 25.5.2006, munita di attestazione di conformità all'originale e della indicazione del numero di protocollo, nonché di chiarimento, con il supporto dei relativi raggugli documentali, circa il soggetto cui era stato formato l'estratto conforme all'originale sottoscritto dal Consigliere Segretario l'8.6.2006 - è stato chiesto il riconoscimento del diritto all'accesso ai documenti indicati in essa istanza, con conseguente declaratoria del relativo diritto ed emanazione dell'ordine di rilascio dei documenti richiesti.

Con atto depositato il 5.2.2009 si è costituito in giudizio il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Con memoria depositata il 5.2.2009 il costituito Consiglio dell'Ordine ha dedotto la insussistenza del diritto d'accesso ed ha eccepito la inammissibilità sia della richiesta di documentazione (per carenza di interesse) che della richiesta di raggugli documentali (per insussistenza del potere di vigilanza in capo al ricorrente); in conclusione ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del gravame, ovvero la reiezione.

Alla udienza in camera di consiglio dell'11.2.2009 il ricorso è stato  
trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da  
verbale di causa agli atti del giudizio.



### **DIRITTO**

1.- Con il ricorso in esame l'avvocato in epigrafe indicato ha premesso che nel corso della discussione finale di un procedimento disciplinare a suo carico il Consigliere relatore faceva cenno all'esistenza di un provvedimento di sospensione (o cancellazione) dall'Albo dell'interessato (adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in diretta esecuzione di misure interdittive accessorie applicate dal Giudice penale) sconosciuto all'incolpato ed al suo difensore. Ha inoltre dedotto che a quest'ultimo, a seguito di richieste di detto atto formulate in data 28.5.2008 e 17.6.2008, è stata inviata nota del 26.6.2008 del Presidente del Consiglio dell'Ordine con cui è stato comunicato che l'atto richiesto costituiva una semplice presa d'atto di un provvedimento emesso dall'Autorità giudiziaria nell'ambito di una sentenza passata in giudicato, che pertanto non era stato notificato all'incolpato ed ai difensori e che l'atto risultava inserito nel fascicolo relativo al procedimento disciplinare definito, cui l'incolpato ed i difensori avevano accesso. Ha altresì evidenziato che, in riscontro a nota del 30.6.2008, di rilascio di copia di detto documento, veniva resa disponibile da detto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati solo una copia dell'estratto del verbale dell'adunanza del 25.5.2006, con cui era stato deliberato di dare esecuzione alla sanzione interdittiva accessoria al giudicato penale,

Con l'atto introduttivo del giudizio - premesso che è rimasta inesausta una successiva formale istanza di accesso, notificata il 31.10.2008 al ~~ridetto~~ Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, recante (stante l'interesse di far luce sulla vicenda anche al fine di articolare i motivi del proponendo ricorso al C.N.F.) richiesta di urgente rilascio di copia integrale del verbale dell'adunanza consiliare del 25.5.2006, munita di attestazione di conformità all'originale e della indicazione del numero di protocollo, nonché di chiarimento, con il supporto dei relativi ragguagli documentali, circa il soggetto cui era stato formato l'estratto conforme all'originale sottoscritto dal Consigliere Segretario l'8.6.2006 - è stato chiesto il riconoscimento del diritto all'accesso ai documenti indicati in essa istanza, con conseguente declaratoria del relativo diritto ed emanazione dell'ordine di rilascio dei documenti richiesti.

2.-.- Innanzi tutto il Collegio deve verificare la tempestività del deposito, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, della memoria di costituzione (avvenuto in data 5.2.2009) e della ulteriore memoria e documenti (avvenuto pure il 5.2.2009), 6 giorni liberi prima dell'udienza di discussione della causa.

Posto che, secondo giurisprudenza consolidata, la disciplina processuale di carattere speciale (quindi di stretta interpretazione) volta a disciplinare i termini di accelerazione processuale non incide sui termini ordinariamente previsti dalla L. n. 1034 del 1971 (Cons. St., Sez. VI, 16 dicembre 1998, n. 1683 e T.A.R. Lazio, Sez. III, 25 ottobre 2005, n. 9805), deve tuttavia ritenersi che una lettura compatibile con i principi dettati dalla Costituzione della disciplina dei termini processuali debba far propendere per la

inapplicabilità dei termini processuali ordinari incompatibili con quelli previsti dalla normativa acceleratoria in materia di accesso con procedimento camerale.

L'art. 25, V c., della L. n. 241 del 1990 stabilisce infatti che, contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4, è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta.

Sicuramente compatibile con detto termine è quello previsto dall'art. 22, I c., della L. n. 1034 del 1971 per la costituzione dell'Organo che ha emesso l'atto impugnato e delle altre parti interessate, di 20 giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del ricorso.

La memoria di costituzione di detto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è stata depositata in data 5.2.2009, quindi oltre il termine di 20 giorni dal termine consentito per il deposito del gravame (30 giorni dalla notifica avvenuta il 16.12.2008, dunque dal 15.1.2009).

Nel processo amministrativo, il termine di cui all'art. 22, I comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, di 20 gg. per la costituzione in giudizio ha natura ordinataria, di tal che la costituzione tardiva non incorre in alcuna decadenza, con l'unica conseguenza che detta costituzione avviene nello stato in cui il procedimento si trova a quel momento.

Quanto al deposito della memoria, nonché di documenti, di cui all'art. 23, IV c, della L. n. 1034 del 1971, da parte di detto Consiglio dell'Ordine, avvenuto il 5.2.2009, il Collegio osserva che i termini di 10 giorni liberi

prima dell'udienza di merito per il deposito di scritti difensivi e di 20 giorni liberi per il deposito di documenti sono perentori, con la conseguenza che, in caso di mancata acquiescenza delle altre parti del giudizio (come nel caso che occupa), il Tribunale non può, di norma acquisire agli atti detti scritti (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 10 novembre 2004, n. 2494).

La disposizione di cui all'art. 23, IV comma, della suddetta legge (di 10 giorni liberi prima dell'udienza di merito per il deposito di scritti difensivi e di 20 giorni liberi per il deposito di documenti) ritiene tuttavia il Collegio che, in caso di giudizio di impugnazione del diniego di accesso ex art. 25, V c., della L. n. 241 del 1990, sia incompatibile con la abbreviazione dei termini di decisione del relativo ricorso (trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso) disposta da esso articolo.

L'art. 23, III c., della L. n. 1034 del 1971 stabilisce infatti che il decreto di fissazione dell'udienza di discussione del ricorso è notificato almeno 40 giorni prima dell'udienza fissata (decorso del termine di 20 giorni dal termine di deposito del ricorso di cui al precedente art. 22) ed il successivo IV comma stabilisce che le parti possono presentare memorie fino a dieci giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza e documenti fino a 20 giorni liberi anteriori a detto giorno.

In sostanza le parti hanno a disposizione almeno 50 giorni (60 giorni, tenuto conto anche di detto termine di 20 giorni, meno i 10 giorni liberi) dal termine previsto per il deposito del ricorso per presentare memorie e 40 per depositare documenti.

Nell'ipotesi che detto termine non sia decorso ritiene il Collegio che possa derogarsi al rispetto dei termini di 10 e 20 giorni liberi prima dell'udienza

di discussione del ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione ~~per il~~  
deposito di memorie e documenti.



Nel caso che occupa detto Consiglio dell'Ordine ha depositato la citata memoria e i documenti il 5.2.2009, oltre il termine di 10 e 20 giorni liberi dal giorno fissato per l'udienza (l'11.2.2009), ma entro il termine di 50 e 40 giorni dal termine consentito per il deposito del gravame (30 giorni dalla notifica avvenuta il 16.12.2008, quindi dal 15.1.2009).

Il deposito di detti atti deve quindi, sulla base delle considerazioni in precedenza svolte, ritenersi tempestivo.

Nel medesimo senso si è pronunciato il T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, con sentenza 6 dicembre 1994, n. 484, asserendo che non trovano applicazione, rispetto al procedimento giurisdizionale di cui all'art. 25, V c., della L. n. 241 del 1990 i termini per il deposito di documenti e memorie stabiliti sub art. 23, IV c., della L. n. 1034 del 1971.

Aggiungasi, con riguardo al deposito di documenti in giudizio, che è stato ritenuto da recente giurisprudenza (Consiglio Stato, sez. VI, 13 marzo 2008, n. 1080) che di essi, purché siano direttamente connessi con l'oggetto della domanda, non avrebbe alcun senso precludere l'esibizione dopo lo spirare del termine previsto dall'art. 23, IV c., della L. n. 1034 del 1971 (o anche il giorno stesso dell'udienza), dal momento che il deposito di tali documenti costituisce addirittura un obbligo (e non un mero potere difensivo) gravante sul soggetto pubblico.

3.- Nel merito il ricorso è, ad avviso del Collegio, in parte improcedibile ed in parte inammissibile.



3.1.- Innanzi tutto è stato fatto valere il diritto all'accesso (stante l'interesse di far luce sulla vicenda anche al fine di articolare i motivi di un proponendo ricorso al C.N.F.) a copia integrale del verbale dell'adunanza consiliare del 25.5.2006, munita di attestazione di conformità all'originale e della indicazione del numero di protocollo.

Ritiene in primo luogo il Collegio che non possa essere favorevolmente apprezzata la eccezione di inammissibilità per carenza di interesse al riguardo formulata dal resistente Consiglio dell'Ordine (nell'assunto che durante detta adunanza sono stati discussi diversi, ulteriori argomenti attinenti a situazioni giuridiche estranee alla parte ricorrente e non ad essa collegate e che non sono stati trattati argomenti giustificanti l'interesse di essa parte ad accedere ad informazioni riguardanti soggetti terzi, non comparando in alcuna altra parte del verbale il nominativo della parte ricorrente), atteso che tanto è stato dedotto e documentato solo in corso di giudizio, il che ha determinato non la inammissibilità, ma la improcedibilità della domanda per cui è causa.

Risulta infatti depositato in giudizio, in data 5.2.2009, da parte del resistente Consiglio dell'Ordine, a disposizione quindi di parte ricorrente, di copia di un ulteriore estratto del verbale di detta adunanza del 25.5.2006, con attestazione di conformità all'originale del 16.1.2009.

In detto estratto sono indicati 30 argomenti all'ordine del giorno nel corso della citata adunanza ed, in particolare, è stato riportato, delle pratiche disciplinari di cui al punto 3, il testo del verbale di quella (P.D. n. 7160) relativa alla parte ricorrente; in calce a detto atto è ulteriormente attestato,



in data 16.1.2009, dal Consigliere Segretario, che in nessuna altra parte del verbale dell'adunanza suddetta compare il nome del ricorrente.

Ritiene invero il Collegio che il deposito, nel corso del giudizio, di detto estratto di verbale abbia comportato il venir meno dell'interesse di parte ricorrente ad ottenere copia integrale del verbale di detta adunanza (evidenziato in ricorso e nella istanza di accesso in quello di fare piena luce sulla mancata notifica allo stesso delle determinazioni adottate con riguardo alla propria posizione solo nell'anno 2008 e di poter meglio articolare i motivi di ricorso al C.N.F.).

Posto, infatti che il sopra riportato interesse del ricorrente non può in alcun modo essere soddisfatto mediante la conoscenza delle determinazioni relative a terzi, deve ritenersi che, oltre all'intervenuta certezza che in nessuna altra parte del verbale della più volte citata adunanza è contenuto alcun riferimento alla sua persona e che tra gli argomenti all'ordine del giorno solo uno riguardava lo stesso (è stato anche nuovamente riportato il verbale del procedimento disciplinare riguardante esso ricorrente), nessuna altra utile notizia, oltre quelle conseguite in corso di giudizio, possa trarre l'interessato dall'accesso azionato.

3.2.- Quanto alla ulteriore richiesta contenuta nella istanza di accesso per cui è causa, di chiarimenti, con il supporto dei relativi raggugli documentali, circa il soggetto a favore del quale era stato formato l'estratto (di deliberazione) conforme all'originale sottoscritto dal Consigliere Segretario l'8.6.2006, il Collegio ne rileva la inammissibilità, peraltro eccepita dalla difesa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.



L'accesso ai documenti amministrativi non è invero strumento di ispezione popolare né di esercizio di un potere esplorativo, tanto è vero che l'art. 24, II c., della L. n. 241 del 1990, nel testo introdotto con l'art. 16. I c., della L. n. 15 del 2005, espressamente dichiara inammissibili "istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato delle pubbliche amministrazioni".

Ne consegue l'inammissibilità del gravame con cui parte ricorrente ha chiesto non di accedere ad atti detenuti dalla P.A. ma informazioni circa il soggetto cui sarebbe stato formato un estratto conforme all'originale di un verbale di deliberazione, che non rientrano nella nozione di documento amministrativo contenuta nell'art. 22, I c., lett. d), della L. n. 241 del 1990 (Consiglio Stato, sez. IV, 21 maggio 2008, n. 2422).

Aggiungasi che, comunque, è stato dedotto dalla difesa di detto Consiglio dell'Ordine, ed è anche asserito nel verbale dell'adunanza del 18.12.2008 di esso Organo (prodotta in copia agli atti del giudizio in data 5.2.2009) che l'estratto conforme all'originale si riferiva al documento inserito nel fascicolo relativo al procedimento disciplinare all'epoca pendente nei confronti della parte ricorrente, sicché circa la richiesta in esame non appare residuare comunque interesse di essa parte.

4.- Il ricorso deve essere, pertanto, in parte dichiarato improcedibile ed in parte dichiarato inammissibile, nei termini di cui in motivazione.

5.- Le spese del giudizio, stante la particolarità della fattispecie e la parziale soccombenza di entrambe le parti in causa, possono essere compensate tra le parti.

**P . Q . M .**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione terza quater - in parte **dichiara improcedibile** ed in parte **dichiara inammissibile** il ricorso in epigrafe indicato, nei termini di cui in motivazione.

**Spese compensate.**

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.

Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione III quater -, nella camera di consiglio dell'11.2.2009, con l'intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.


Consigliere Mario DI GIUSEPPE Presidente

Consigliere Antonio AMICUZZI Estensore

Mario Di Giuseppe

Antonio Amicuzzi

PRODOTTO E TIRATO DEPOSITO IN SPRENTER  
14/2/5/09



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
SEZIONE III

14/2/5/09 ..... copia conforme  
alla presente è stata trasmessa

.....  
a sensi dell'art. 67 c.1 h); in ordine  
di procedura 17 agosto 1974 n. 612

[Signature]